

DIRITTI COMPARATI

Comparare i diritti fondamentali in Europa

ANCORA SU COFFEE SHOPS, TURISMO DELLA DROGA E DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA

Posted on Aprile 30, 2010 by [Alberto Alemanno](#)

Tags: [EU law](#), [Free movement](#), [Non-discrimination](#), [Ordre Public](#)

Ieri presso la Corte di Giustizia dell'Unione europea si è tenuta l'udienza nella causa [Josemans \(C-137/09\)](#) di cui [Ilaria Anrò](#) ha recentemente informato i nostri lettori. Finalmente abbiamo appreso un pò di più su questa causa che solleva diverse questioni inedite in materia di libera circolazione, principio di non discriminazione e lotta al c.d. turismo della droga. Per quanto attiene ai fatti della causa, rinvio all'[esaustivo post](#) di Ilaria.

Si è trattato di un'udienza piuttosto lunga: tre gli Stati membri che hanno presentato delle osservazioni (Francia, Olanda e Belgio) oltrechè il Sig. Josemans ed il sindaco (sic) di Maastricht. La linea della Commissione europea è chiara : il criterio della residenza a cui la città di Maastricht subordina l'accesso ai coffee shops rappresenterebbe un ostacolo alla libera prestazione dei servizi ai sensi dell'articolo [49](#) del vecchio trattato. A fondamento di tale affermazione, la Commissione osserva che tali esercizi commerciali vendono non soltanto canapa indiana ma anche altri prodotti

alimentari e bevande alcoliche. Ergo, limitare l'accesso alla fornitura di quest'insieme di prodotti rappresenterebbe chiaramente una restrizione alla libera circolazione (dei destinatari) di servizi. Il merito di questa posizione è di eludere signorilmente buona parte delle questioni controverse sollevate dal rinvio pregiudiziale. In primo luogo, concentrandosi sull'aspetto 'servizi', la Commissione sfugge inter alia dall'affrontare la questione della applicazione *ratione materiae* delle disposizioni della libera circolazione delle merci : in assenza di un mercato di canapa indiana, può ritenersi tale sostanza 'merce' ai sensi degli articoli [28-29 TCE](#) (divenuti [34-35 TFEU](#)) ? In che misura la legislazione olandese può ritenersi una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitative alle esportazioni allorchè il consumo di tale sostanza è vietato in tutti gli altri Paesi dell'Unione? La posizione della Commissione evita anche di rispondere all'altro interessante problema sollevato dalla causa : qual è il rapporto tra i divieti di circolazione con il principio generale di non discriminazione e quello di cittadinanza ? *Lex specialis vs lex generalis*, così come affermato dal rappresentante del regno belga ? Infine, l'analogia compiuta dall'agente della Commissione tra consumo di droga e accesso alla prostituzione a sostegno della propria posizione non ha avuto lunga vita. Il giudice relatore [Allan Rosas](#) ha interrotto l'arringa dell'agente facendogli osservare che mentre la prostituzione non è un'attività perseguibile penalmente in nessuno Stato membro, il consumo di droghe è represso ovunque. Quale che sia l'approccio adottato dalla Corte (applicazione delle regole sulla libera circolazione o dei principi di non-discriminazione) è probabile che la regolamentazione in causa, applicata in modo sperimentale per il momento soltanto a Maastricht, perverrà all'esame delle cause di giustificazione invocate dall'Olanda: ordine pubblico e salute pubblica. A quel punto sarà il controllo di proporzionalità a decidere le sorti della regolamentazione in causa. E' auspicabile che maggiore creatività sia richiesta alle autorità olandesi nel perseguimento del difficile equilibrio tra politica della tolleranza e lotta al turismo della droga. Un pronostico? Il requisito

della residenza, quale forma di discriminazione indiretta tra destinatari di servizi, hai i giorni contati. *Affaire à suivre !*